

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4278 del 18/09/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. TENUTA PASINA DI VENERI MAURIZIO, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO), VIA SALAROLO N.7/A. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO SUINICOLO SITO IN COMUNE DI RIOLO TERME, VIA LOTTA N.6
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4403 del 17/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **TENUTA PASINA DI VENERI MAURIZIO**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO), VIA SALAROLO N.7/A. ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO SUINICOLO SITO IN COMUNE DI RIOLO TERME, VIA LOTTA N.6.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 23/01/2019 - assunta al PG di Arpae con il n. 15805 del 30/01/2019 (pratica Arpae SinaDoc n. 4515/2019), dall'azienda **Tenuta Pasina di Veneri Maurizio** (P.IVA 03369260363), con sede legale in comune di Castelfranco Emilia (MO), via Salarolo n.7/A e allevamento in comune di Riolo Terme, via Lotta n.6, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale - ACG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, DGR 2236/2009 e smi e DGR n. 968/2012);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- *Regolamento Regionale n.3/2017* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- *DGR n. 1681/2011* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla parte V, del D. Lgs. 152 e smi";
- *DGR n. 968/2012* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V del DLgs n. 152/2006 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- *Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;*

RICHIAMATO altresì l'art.272-Bis del Dlgs n.152/2006 e smi in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 4515/2019, emerge che:

- l'azienda **Tenuta Pasina di Veneri Maurizio** gestisce in comune di Riolo Terme, via Lotta n.6, un allevamento di suini da riproduzione, sito in zona non vulnerabile. Dalla civile abitazione e dai servizi igienici per gli addetti di tre distinti capannoni destinati all'allevamento di suini si origina uno scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali. L'azienda risulta in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale – ACG - (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con atto pg. n. 32130 del 27/03/2014;
- l'Azienda ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 23/01/2019 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di Arpae con PG n. 15805 del 30/01/2019, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - ➔ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale. Si tratta di nuova domanda di autorizzazione allo scarico, con recapito in acque superficiali – di competenza del Comune/Unione dei Comuni;
  - ➔ la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza SAC di Arpae. La Società allegava la comunicazione n. 22726 (modifica n.2). Successivamente è stata presentata una modifica della stessa – mod. n. 3 – con la comunicazione n° 23930 – di competenza Arpae SAC;
  - ➔ autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale – ACG - (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) - rilasciata dalla Provincia di Ravenna con atto pg. n. 32130 del 27/03/2014, rispetto alla quale l'azienda dichiara il proseguimento senza modifiche – di competenza Arpae SAC ;
  - ➔ valutazione di impatto acustico. L'azienda autodichiarava il non superamento dei limiti del rumore – di competenza Comune/Unione dei Comuni;
- l'istanza presentata in data 23/01/2019 non è stata valutata formalmente completa e correttamente presentata per cui il SAC di Arpae ha provveduto a darne comunicazione in data 15/02/2019 al SUAP al fine di informare il soggetto interessato. L'istanza è stata completata in data 16/04/2019, con avvio del procedimento in data 16/04/2019, per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 17/05/2019 (PG Arpae 79765/2019), ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata dal SUAP all'azienda in data 17/05/2019 (PG Arpae 2019/79765) sospendendo i termini del procedimento;
- l'azienda ha presentato documentazione integrativa in data 24/06/2019 (PG Arpae 100208/2019);

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito allo scarico in corpo idrico superficiale, acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2019 con PG 126267/2019;
- parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla valutazione di impatto acustico, acquisito agli atti di Arpae in data 16/09/2019 con PG 142860/2019;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che allo stato attuale, sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'azienda **Tenuta Pasina di Veneri Maurizio**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento suinicolo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di Arpae SAC di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore dell'Azienda **Tenuta Pasina di Veneri Maurizio** (P.IVA 03369260363), con sede legale in comune di Castelfranco Emilia (MO), via Salarolo n.7/A e allevamento suinicolo in comune di Riolo Terme, via Lotta n.6, fatti salvi i diritti di terzi;
  2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
    - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
    - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
    - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale – ACG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
    - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale.
- Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui l'Azienda deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
    - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
      - **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale;
      - **L'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
      - **L'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

**Rispetto all'impatto acustico**, la Documentazione di impatto acustico va conservata presso l'attività, a disposizione dell'Autorità di controllo.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni eventuale utilizzo dei servizi igienici da parte di un numero di abitanti equivalenti superiore a 12, che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

**Rispetto all'impatto acustico**, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, in caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, l'Azienda dovrà presentare nuova valutazione di impatto acustico o integrazione della valutazione presentata nell'ambito del procedimento di rilascio della presente AUA, secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*";

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Alberto Rebucci

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUL SUOLO

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

### Condizioni

a) Nell'insediamento sito in comune di Riolo Terme, via Lotta n.6, l'azienda Tenuta Pasina di Veneri Maurizio svolge l'attività di allevamento suinicolo. Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti da una civile abitazione e dai servizi igienici per gli addetti di tre distinti capannoni destinati all'allevamento di suini .

b) Le acque reflue domestiche vengono scaricate in acque superficiali, previo trattamento in degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico aerobico e fossa Imhoff finale, e previo passaggio nel pozzetto ufficiale di campionamento.

c) Il numero complessivo di abitanti equivalenti dell'insediamento risulta essere di 12 in relazione al numero e alle dimensioni delle camere da letto della civile abitazione ed al numero di addetti dell'attività presenti nel periodo di massima presenza nell'allevamento, così come dichiarato nella domanda di AUA.

### Prescrizioni

1) E' ammesso solo lo scarico delle acque reflue classificabili come domestiche provenienti dalla civile abitazione e dai servizi igienici a servizio dell'allevamento.

2) I manufatti dovranno corrispondere alle caratteristiche dichiarate negli allegati tecnici all'istanza.


3) Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche (pozzetti degrassatori e fosse Imhoff), al fine di assicurare un corretto funzionamento dovranno essere puliti periodicamente ed almeno un volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

4) Per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nelle fognature interne delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc...).

5) Il pozzetto di prelievo, così come previsto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

6) La **planimetria della rete fognaria trasmessa dall'Azienda in allegato all'istanza AUA presentata il 23/01/2019, quale parte dell'allegato 07 - Linea depurazione scarico civile (prot. URF n.5059 del 23/01/2019, acquisita da Arpaie con PG 15805 del 30/01/2019) - costituisce parte integrante del presente provvedimento e viene allegata (allegato A1).**

**ALLEGATO A1)**



**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**  
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

**Condizioni**

a) L'allevamento di suini sito in comune di Riolo Terme, via Lotta n. 6, produce effluenti non palabili; per lo stoccaggio dispone di contenitori in terra. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile. L'azienda gestisce direttamente la fase di utilizzazione agronomica dell'effluente prodotto.

b) L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 23930 (mod. n°3).

**Prescrizioni**

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale, e ss.mm.ii., in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato e sue successive modifiche/integrazioni.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE**

(art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- La Ditta Tenuta Pasina di Veneri Maurizio (P.IVA 03369260363), con sede legale in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via Salarolo, n.7/A è in possesso dell'Autorizzazione di Carattere Generale per le emissioni in atmosfera provenienti dal proprio allevamento di suini sito in Comune di Riolo Terme, Via Lotta, n.6;
- Nell'istanza di AUA presentata, la Ditta dichiara che per le emissioni in atmosfera nulla viene modificato rispetto a quanto indicato nell'atto pg. n. 32130/2014 di cui all'Autorizzazione di Carattere Generale rilasciata dalla Provincia di Ravenna. E' comunque intenzione della Ditta iniziare un percorso autorizzativo che verrà portato avanti parallelamente ad un piano di sviluppo aziendale che vedrà, nel corso del tempo, la ristrutturazione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti e il contestuale aumento di capi allevabili e allevati e che sarà poi oggetto di nuova autorizzazione.
- Allo stato attuale vengono allevati 1239 capi complessivi di cui 730 scrofe, pertanto l'attività dell'Azienda rientra comunque nelle fattispecie di cui alla DGR n.968/2012, **punto 4.37 "Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi"**. Le emissioni in atmosfera sono di tipo diffuso e provengono da ricambi d'aria naturali (finestrature). Sono installati, vicino ai capannoni, tre silos di stoccaggio del mangime per l'alimentazione e il trasporto del mangime viene effettuato mediante l'utilizzo di una coclea coperta che trasporta il mangime all'interno dei capannoni direttamente nelle linee delle mangiatoie, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri. I capannoni sono inoltre dotati di abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi della lettiera;
- E' inoltre presente un impianto di produzione energia elettrica di emergenza alimentato a GPL;

**Prescrizioni specifiche per l'allevamento:****Campo di applicazione:**

L'allevamento deve essere effettuato in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nell'elenco sotto indicato. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

**Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi**

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Da 300 a 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Da 300 a 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Da 1000 a 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Da 400 a 750

Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000

Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Da 30000 a 40.000

Altro pollame Da 30000 a 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Da 7000 a 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000  
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000  
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500  
Struzzi Da 700 a 1.500

### **Requisiti in materia di gestione:**

#### **Formazione del personale**

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

#### **Manutenzione delle strutture e degli impianti**

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

#### **Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento.**

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011 - "Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

#### **Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali**

Le operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg/giorno, a condizione che oltre tale soglia di capacità, siano adottati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio.

#### **Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico**

- Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato;
- I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

#### **Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione Il gestore deve assicurare che:**

- La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria;
- Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti;

- Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

### **Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione**

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

### **Tecniche specifiche per l'allevamento suinicolo**

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle migliori tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca:

### **Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) per i ricoveri dei suini da ingrasso e scrofe in gestazione**

- Pavimento Totalmente Fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido;
- Pavimento Parzialmente Fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami;
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido;
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con riciccoli in canali senza strato liquido;
- Pavimento Parzialmente Fessurato con raschiatore nella fossa sottostante.

### **MTD per i ricoveri di scrofe in allattamento e di suinetti in post svezzamento**

- Gabbia con pavimento sottostante in pendenza per separare feci e urine
- Box o gabbie con raschiatore nella fossa sottostante
- Box o gabbie con pavimento grigliato e sistemi di rimozione rapida e frequente delle deiezioni: sistemi di rimozione dei liquami a vacuum o con ricircolo dei liquami.

Nel caso di pavimentazioni parzialmente grigliate (grigliato limitato alla corsia di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti (compreso l'addestramento degli animali nelle prime fasi del ciclo di crescita) atti ad evitare nel periodo estivo la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.

### **Tecniche di spandimento degli effluenti**

Per le strutture e gli impianti esistenti, unicamente in sede di prima adesione alla presente autorizzazione generale e per un periodo massimo pari a dieci anni successivi all'adesione, qualora le tecniche di stabulazione indicate ai precedenti punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1 non siano adottate o siano adottate solo su una parte dei capi allevati, il gestore può aderire alla presente AVG adottando, entro il termine stabilito dal punto 3 dell'art. 281 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la parte restante dei capi allevati una delle ulteriori tecniche di stabulazione considerate MTD nel DM 29/1/07 (e non ricomprese ai punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1). Questa tecnica, di cui si dovrà fornire descrizione, deve essere accompagnata dall'utilizzo, per la corrispondente quota parte dei liquami, di una delle migliori tecniche di spandimento degli effluenti a ridotta potenzialità emissiva indicate alle lettere a), b), c) e d) di cui agli articoli 18 comma 3 e 38 comma 5 del Regolamento regionale n.1/2011. Nel caso in cui venga applicata la tecnica di cui alla lettera b) "spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore", nel caso di liquami l'interrimento dovrà avvenire entro 12 ore.

### **Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio**

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

### **Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio**

Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
4. Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
5. Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

### **Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente**

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova comunicazione di adesione ai requisiti di autorizzazione generale, come da Delibera 2236/09 e smi.

<p style="text-align: center;"><b>PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ IN DEROGA</b> <b>DI CUI ALL'ART. 272, COMMI 1 e 2, DEL D. LGS. 152/06</b></p>
---

## **1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

**...omississ..**

- 1) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 2) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 3) Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1B alla presente deliberazione, la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per ogni attività, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2A.
- 4) Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'installazione dell'impianto, sottoforma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, ai sensi dell'art. 269 comma 8, attraverso la modulistica dell'allegato 2C. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni (allegato 4 alla presente deliberazione). L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.

## **2. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ADEGUAMENTO**

**...omissis...**

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

...omissis ...

### **3. PRESCRIZIONI TECNICHE**

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
2. Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO** (fac-simile allegato), su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). **Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.**

...omississ...

DITTA _____ PROVINCIA DI _____ COMUNE DI _____
<b>REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO</b> <b>IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/2006 e smi</b>
REGISTRO COSTITUITO DA N. _____ DATA _____ COSTITUITO DA N. PAGINE _____ RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI _____ VIA _____ N. _____ LOCALITA' _____ _____
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA _____ _____ RESIDENTE IN COMUNE DI _____ VIA _____ N. _____ LOCALITA' _____ _____
PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL _____ AL _____

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO**  
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4 )

MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_

**SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO**

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA \_\_\_\_\_

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di \_\_\_\_\_

Servizio Territoriale di \_\_\_\_\_

**OSSERVAZIONI**

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA

\_\_\_\_\_

FIRMA PER ARPAE

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**